

Comune di Baselga di Pinè

Provincia di Trento



Regolamento per il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con deliberazione consiliare nr. 74 dd. 01.09.1998, modificato con deliberazioni consiliari nr. 12 di data 28.03.2001, nr. 65 dd. 27.12.2006, e nr. 13 dd. 19.03.2008.

*Il Sindaco
Sergio Anesi*

*Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Lauriola Tatiana*

TITOLO 1

GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dall'Amministrazione Comunale in economia in base ai vigenti Decreti per l'assunzione diretta di servizi pubblici. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

ART. 2 – Usi dell'acqua¹

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile, ovvero:

- A) USO DOMESTICO, diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
- B) USO NON DOMESTICO diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici:
 - b1) case di riposo o r.s.a. e strutture assimilabili;
 - b2) edifici pubblici
 - b3) impianti ad uso pubblico
 - b4) impianti sportivi
 - b5) utenze provvisorie - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata;
 - b6) uso antincendio - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi;
 - b7) uso abbeveramento animali:
 - a) entro le strutture zootecniche
 - b) in siti agricoli delimitati da strutture permanenti, con ricoveri fissi per animali, con almeno nr. 3 capi U.B.A.* fra mucche, cavalli e asini oppure almeno nr. 10 fra ovini e caprini, con scadenza annuale rinnovabile previa apposita autocertificazione del proprietario;
 - b8) piscine private
 - b9) usi diversi - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per tutte le attività non domestiche di qualsiasi specie, non rientranti nelle categorie precedenti;
 - b10) fontane pubbliche - Si considerando tali quelle accessibili indiscriminatamente all'utenza pubblica

*Unita Bovino Adulto = 0,7 ovini/caprini

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui al successivo articolo 5.

¹ Articolo sostituito con deliberazione consiliare nr. 13 dd. 19.03.2008

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Per particolari situazioni contingenti potrà essere concessa l'erogazione dell'acqua a forfait, per un periodo transitorio preventivamente stabilito.

ART. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche da incendio poste sul suolo pubblico,
- c) Gli impianti di irrigazione dei giardini pubblici.

ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune.

ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiali equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II

NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Captazioni, adduttrici, opere di presa, serbatoi e condotte esterne ai nuclei abitati, che vengono eseguiti a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni necessarie, compreso il controllo igienico-sanitario della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, secondo le Direttive e Norme vigenti in materia. (D.P.R. 24.05.1988 n. 236)

b) Rete principale di distribuzione.

Per rete principale di distribuzione si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

Esso viene eseguito a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

c) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiatura ed elementi compresi fra la tubazione principale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di Utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono a carico del Proprietario.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

d) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi di utilizzazione. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

1. L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura del proprietario, con obbligo di controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio .

2. Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite dal proprietario a proprie spese. I rifacimenti e/o le modifiche sull'impianto esterno vengono parimenti eseguite dal proprietario con oneri a proprio carico, subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune riscontrasse la necessità di rifacimento completo, l'Utente dovrà provvedervi entro i termini stabiliti dal Sindaco.

4. Per la riparazione di guasti sugli impianti principali, provocati dagli Utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta Utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco sulla rete principale, il Proprietario dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta, e rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la rimozione, valutate sulla base dei prezzi in vigore.

ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.), senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Se necessario, e con la preventiva autorizzazione il proprietario potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze, a proprie spese .

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

L'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi .

L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 14 - Apparecchi di misura.²

Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune, con addebito del costo all'Utente.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda. Il diametro delle condutture e del contatore dovranno corrispondere a:

- 3/4 di pollice per edifici da 1 a 3 appartamenti
- 1 pollice per edifici da 4 a 6 appartamenti

² Articolo modificato, a decorrere dal 01.01.2007, con deliberazione consiliare nr.65 dd. 27.12.2006

- oltre i 6 appartamenti i diametri saranno fissati sulla base di idonee valutazioni sui massimi consumi stimati.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, il Comune si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire esclusivamente a tale uso o in altra posizione idonea stabilita dal Comune, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune, esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente se reperibile.

ART. 19 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dal Comune; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per

ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 20 - Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, previa opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 21 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 - Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono interamente a carico del Proprietario dello stabile. Per la loro esecuzione il Proprietario si dovrà affidare ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali ai sensi della Legge 05.03.1990 nr. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05.03.1990 nr. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per

essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 23 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Nel punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento, dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

ART. 25 - Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete principale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 26 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, mediante posa in opera di disconnettore.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle principali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, la quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 27 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento, mediante posa di disconnettore.

ART. 28 - Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon

funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 29- Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni ed esterni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 30 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta principale fino al misuratore di Utenza - il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dalla stessa, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

Analoga procedura dovrà essere seguita dall'Utente nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

ART. 32 - Forniture

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni principali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura d'acqua per uso domestico .

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri. Il Comune ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi all'allacciamento nonché ai rifacimenti e spostamenti di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 33 - Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto il pagamento dei contributi a fondo perduto per l'allacciamento ed estensione - potenziamento rete di cui all'allegato A) del presente Regolamento, il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovute per posa contatore, spesa di stipulazione contratto od altro e versare a titolo di anticipo infruttifero sui consumi, una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura, determinata secondo l'allegato B) del presente Regolamento.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 34 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 35.

ART. 35 - Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici del Comune per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a giudizio del Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 36 - Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito negli allegati A) e B) del presente Regolamento.

ART. 37 - Anticipo in conto fornitura

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito in allegato B).

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge. L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Qualora nel corso della fornitura l'utente risultasse inadempiente nel pagamento delle bollette secondo il seguente schema:

- due ritardi consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Comune di intimazione di sospensione notificata a mezzo raccomandata A.R.;
 - quattro ritardi non consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Comune di intimazione di sospensione notificata a mezzo raccomandata A.R., il Comune potrà chiedere l'adeguamento dell'anticipo, a titolo di "garanzia suppletiva" nella misura e nelle forme stabilite dall'allegato B).
- La richiesta di garanzia suppletiva verrà notificata all'utente a mezzo raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per tale adempimento. Decorso tale termine il Comune potrà procedere alla sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 45 del presente, regolamento.

ART. 38 - Tariffe

Gli utenti dovranno pagare in base alle tariffe approvate dall'Organo Comunale competente. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dall'Organo Comunale competente vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 39 - Categorie di fornitura

Al fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le seguenti categorie di utenza:

a) Uso domestico - diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa.

Si considera destinata a tale uso anche l'acqua utilizzata per l'irrigazione di giardini di pertinenza dell'abitazione, con esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo.

b) Usi non domestici.

b1) Case di riposo e strutture assimilabili.

b2) Edifici pubblici.

b3) Impianti ad uso pubblico.

b4) Impianti sportivi.

b5) UtENZE provvisorie - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.

b6) Uso antincendio. - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

b7) Uso abbeveramento animali:³

c) entro le strutture zootecniche

d) in siti agricoli delimitati da strutture permanenti, con ricoveri fissi per animali, con almeno nr. 3 capi U.B.A.* fra mucche, cavalli e asini oppure almeno nr. 10 fra ovini e caprini, con scadenza annuale rinnovabile previa apposita autocertificazione del proprietario;

b8) Piscine private.

b9) Usi diversi - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per tutte le attività non domestiche di qualsiasi specie, non rientranti nelle categorie precedenti.

b10) Fontane pubbliche - Si considerando tali quelle accessibili indiscriminatamente all'utenza pubblica.

*Unita Bovino Adulto = 0,7 ovini/caprini

ART. 40 - Consumi minimi garantiti⁴

³ Specificazione introdotta con deliberazione consiliare nr.13 dd. 19.03.2008

⁴ Articolo abrogato, a decorrere dal 01.01.2007, con deliberazione consiliare nr. 65 dd. 27.12.2006

ART. 41 - Variazione delle tariffe e dei Regolamento

Nel caso di modificazione del sistema tariffario di cui al primo comma dell'art. 38 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera dell'Organo Comunale competente all'albo pretorio. Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 42 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità se protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato) dell'erogazione dell'acqua, previo invio di raccomandata A.R. 15 giorni prima, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

ART. 43 - Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 44 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o previo Avviso pubblico a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 45 - Sospensione fornitura

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente, previo avviso A.R. 15 giorni prima, salva ogni azione giudiziaria competente, nel caso di infrazione od opposizione da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. - 11- 15 - 22 - 28 - 30 - 43.

ART. 46 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare

in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

ART. 47 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 48 - Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 49 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune. Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Civile e Penale, saranno soggette a sanzione amministrativa di € 130,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 50 - Identificazione del personale

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 51 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 52 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 53 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 54 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ART. 55 - Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione previo avviso pubblico è fissato il termine massimo entro il quale devono essere installati i contatori al 30 giugno 1999. Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto nel termine stabilito, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui al comma precedente, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere, a totale spese dei proprietari inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nell'ordinanza stessa.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER ALLACCIAMENTI / POTENZIAMENTI E SUBENTRI DI UTENZA⁵

Allacciamenti/Potenziamenti

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento viene stabilito in misura forfetaria come di seguito indicato.

per ogni utenza domestica a contatore € 31,00- (trentuno)

per utenze non domestiche € 31,00- (trentuno) per ogni 500 mc di volume o per frazioni di 500 mc.

Rifacimenti di allacciamenti e spostamento di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili, sarà dovuto un contributo pari al costo per l'intervento.

Sigillo contatore

Per la sigillatura dei contatori oltre ai costi dello stesso, l'Utente verserà un concorso spese forfetario, pari ad € 10,00.- (dieci).

Subentri

Per il subentro di Utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione, d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfetario pari ad € 26,00 (ventisei), oltre alle spese ed anticipi di cui all'allegato B (esclusa morosità). Non è dovuto concorso spese forfetario e -nuovo anticipo in conto fornitura per subentro di Utenza nel caso di successione diretta.

⁵ Importi in vigore dal 01.01.2007 per effetto deliberazione consiliare nr. 65 dd. 27.12.2006

ALLEGATO B

I. Anticipo in conto fornitura⁶

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 38 del Regolamento, viene determinato come segue per le varie categorie di utenza.

a)	Uso domestico	€	16,00
b)	Usi non domestici.		
b1)	Case di riposo e strutture assimilabili	€	26,00
b2)	Edifici pubblici	€	====
b3)	Impianti ad uso pubblico	€	====
b4)	Impianti sportivi	€	26,00
b5)	Utenze provvisorie	€	16,00
b6)	Uso antincendio	€	====
b7)	Uso allevamento animali	€	26,00
b8)	Piscine private	€	52,00
b9)	Usi diversi	€	26,00

GARANZIA SUPPLETIVA PER MOROSITA'

L'ammontare della garanzia suppletiva di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del presente Regolamento viene determinato conteggiando l'importo delle tre fatture mensili (utenza mensile) e rispettivamente delle due fatture bimestrali (utenza bimestrale) di valore più elevato, emesse dal Comune nell'ultimo anno/periodo nel confronti dell'utenza inadempiente.

La garanzia può essere prestata in contanti, previa emissione di relativa fattura da parte del Comune oppure sottoforma di polizza fideiussoria conforme al fac-simile adottato dal Comune per casi analoghi.

⁶ Importi in vigore dal 01.01.2007 per effetto deliberazione consiliare nr. 65 dd. 27.12.2006

I. Quote fisse⁷

2. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente

Il deposito di cui al 1° comma dell'art. 21. è fissato nella misura forfetaria di € 26,00 (ventisei) per ciascun contatore.

⁷ Abrogato, a decorrere dal 01.01.2007, con deliberazione consiliare nr. 65 dd. 27.12.2006

I. Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate, assieme alle altre, dall'Organo Comunale competente.

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- ART. 1 - Ente gestore del servizio
- ART. 2 - Usi dell'acqua
- ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua
- ART. 4 - Divieto di rivendita
- ART. 5 - Impianti per uso pubblico
- ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico
- ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

- ART. 8 - Definizione impianti

CAPITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

- ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno
- ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta Utente
- ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno
- ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

- ART. 13 - Misura dell'acqua
- ART. 14 - Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione
- ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori
- ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori
- ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore
- ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore
- ART. 19 - Lettura del contatore
- ART. 20 - Funzionamento difettoso del contatore
- ART. 21 - Verifica dei contatori

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

- ART. 22 - Prescrizioni e collaudi
- ART. 23 - Installazioni delle condutture
- ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- ART. 25 - Prese di terra
- ART. 26 - Impianti di sollevamento
- ART. 27 - Serbatoi
- ART. 28 - Modifiche
- ART. 29 - Perdite, danni e responsabilità
- ART. 30 - Vigilanza

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

- ART. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento
- ART. 32 - Forniture
- ART. 33 - Modalità per ottenere la fornitura
- ART. 34 - Durata dei contratti di fornitura

- ART. 35 - Disdetta
- ART. 36 - Subentro
- ART. 37 - Anticipo in conto fornitura
- ART. 38 - Tariffe
- ART. 39 - Categorie di fornitura
- ART. 40 - Consumi minimi assoggettati a tariffa
- ART. 41 - Variazione delle tariffe e dei Regolamento
- ART. 42 - Fatturazione e pagamento
- ART. 43 - Consumi abusivi
- ART. 44 - Regolarità delle forniture
- ART. 45 - Sospensione fornitura
- ART. 46 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
- ART. 47 - Fallimento
- ART. 48 - Risoluzione di diritto della fornitura

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 49 - Infrazioni
- ART. 50 - Identificazione del personale
- ART. 51 - Applicabilità del diritto comune
- ART. 52 - Obbligatorietà
- ART. 53 - Contestazioni giudiziarie
- ART. 54 - Abrogazioni
- ART. 55 - Disposizioni transitorie
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
- ALLEGATO C
- ALLEGATO D